IN BREVE n. 007-2016 a cura di Marco Perelli Ercolini

riproduzione con citazione della fonte e dell'autore

CONCORSI ASL

Le prove orali del concorso si devono svolgere in una sala aperta al pubblico, per cui durante le stesse possono accedere non soltanto terzi estranei, ma anche i candidati, sia che abbiano già sostenuto il colloquio, sia che non l'abbiano ancora sostenuto.

Vedi in DoctorNews anno XIV n.31 del 12 febbraio 2016 - avv.E.Grassini:

http://www.doctor33.it/commissioni-esaminatrici-asl-composizione-e-modalita-di-svolgimento-della-prova-orale/diritto-sanitario/news--34080.html?xrtd=LSVSLVTAPXXTTXRRCVSYV

PACTA SUNT SERVANDA

Anche in Germania prelievo fiscale sulle pensioni, ma gradualmente e ex nunc.

Quest'anno molti pensionati tedeschi dovranno fare la denuncia dei redditi...anche le pensioni 2015, peraltro aumentate del 5% nella parte orientale e del 4,5% in quella occidentale, oltre una certa soglia saranno soggette al fisco e questa soglia va diminuendo: dal 25% si passò al 50% e dal 2015 il 70% sarà imponibile, fermo restando che i diritti pregressi non si toccano. Chi è andato in pensione prima non sarà soggetto alla nuova imposizione: non si può incidere sugli impegni assunti, comprando una casa o finanziando gli studi dei figli, facendo conto su determinate somme di pensione!

NUOVE IMPOSTE DI SOGGIORNO BLOCCATE NEL 2016

Nel 2016 per la legge di Stabilità (comma 26) per mantenere invariato il livello complessivo di pressione tributaria nessuna nuova imposta comunale, neppure quella di soggiorno se non già prevista nel bilancio pluriennale.

Corte dei conti regionale Abruzzo - parere n. 35/2016

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' la possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla

tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

IN ALLEGATO A PARTE – CORTE CONTI ABRUZZO Sentenza n. 35 del 9.02.2016 (documento 032)

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Carnevale di Viareggio

Data di emissione il 13 febbraio 2016





Tiratura ottocentomila francobolli

Vignetta riproduce un manifesto degli anni '30 del pittore futurista Uberto Bonetti che ritrae i personaggi di Burlamacco, maschera ufficiale del Carnevale di Viareggio, e la compagna Ondina, entrambi nati dal pennello dello stesso pittore. Completano il francobollo la scritta "ITALIA" e il valore "€ 0,95".

San Valentino

Data di emissione il 14 febbraio 2016





Tiratura ottocentomila francobolli

Vignetta riproduce una vetrata della Basilica di Terni dedicata a San Valentino e raffigurante il Santo che benedice Sabino e Serapia, due giovani innamorati. Completano il francobollo la leggenda "SAN VALENTINO", la scritta "ITALIA" e il valore "€ 0,95".

ENPAM e MATERNITA' 2016

Sulla Gazzetta Ufficiale numero 34 dell' 11 gennaio 2016 numero 34 è stata pubblicata la delibera della Fondazione ENPAM con la quale viene stabilito il contributo di maternità per il 2016 (euro 50,00) al cui versamento sono tenuti tutti gli iscritti, uomini e donne e indipendentemente se già altrimenti tutelati, dalla data di iscrizione all'Ordine professionale sino al pensionamento del Fondo generale Quota A.

Sul numero 33 del 10 gennaio la delibera dei Farmacisti con la quale è stata deliberata per il 2016 la quota del contributo di maternità nella misura di 16 euro.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

COMUNICATO

Approvazione della delibera n. 83/2015 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 17 settembre 2015. (16A00941) (GU Serie Generale n.34 del 11-2-2016)

Con ministeriale n. 36/0000692/MA004.A007/MED-L-92 del 19 gennaio 2016 e' stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 83/2015 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 17 settembre 2015, concernente la determinazione del contributo di maternita' per l'anno 2016 nella misura di \in 59,00.

PENSIONI - ANCHE DA BRESCIA ALLA CONSULTA da Franco Abruzzo - Unpit Dopo Palermo anche la sezione lavoro del Tribunale di Brescia ha accolto, con ordinanza, il ricorso di un ex dirigente bancario iscritto all'Associazione sindacale DIRCredito contro l'Inps e ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del dl 65/2015 (convertito con la legge 109/2015) che non ha applicato integralmente la sentenza 70/2015 della Consulta. Questa sentenza ha abrogata la legge Monti/Fornero che sancisce il blocco della perequazione per gli anni 2012/2013. Il dl 65 del Governo Renzi ha escluso integralmente dalla rivalutazione le pensioni di importo superiore a sei volte (euro 2972,58) il trattamento minimo complessivo Inps. "Il decreto legge n. 65\15 e la successiva legge di conversione hanno violato il giudicato costituzionale in quanto hanno, di fatto, riproposto il blocco della rivalutazione per il 2012\2013 già dichiarato incostituzionale semplicemente alzando la soglia e, nel caso concreto, facendo venir meno per il ricorrente il diritto appena riconosciutogli dalla Corte Costituzionale stessa".

LEGGI LA SENTENZA SU: http://www.dircredito.info/documenti/cnp/iniziative/2016-02-08 Ordinanza Tribunale Brescia Rimessione.pdf

RIFLESSIONI DI STEFANO BIASIOLI - CONFEDIR

LEGGI in documento 033

REVERSIBILITA' - IN ATTESA DI UN ULTERIORE GIRO DI VITE

In questi ultimi tempi stanno circolando sulle scrivanie di politici e amministratori strane proposte di una abolizione della reversibilità trasformandola in prestazione sociale in caso di indigenza agganciandola al reddito del nucleo familiare. Ma come tale perché si prendono i contributi e non le risorse dalla fiscalità?

COSI' LA «TASSA SULLA VEDOVANZA» NEL 2016 SALVO PICCONATE!

Quest'anno quindi la soglia limite per non subire alcuna riduzione dell'importo della pensione è pari a 19.537 euro.

I redditi del coniuge superstiti che operano per la «tassa sulla vedovanza» sono: la propria pensione, i redditi da un lavoro, i redditi da fabbricati esclusa la prima casa di abitazione, altri redditi personali. Sono esclusi invece: il reddito della prima casa abitata dal coniuge superstite, i trattamenti di fine


rapporto e le relative anticipazioni, le pensioni di reversibilità, i redditi di capitale (Bot,Cct, interessi bancari, quote di investimento, ecc.).

Quest'anno quindi la soglia limite per non subire alcuna riduzione dell'importo della pensione è pari a 19.537 euro.

I redditi del coniuge superstiti che operano per la «tassa sulla vedovanza» sono: la propria pensione, i redditi da un lavoro, i redditi da fabbricati esclusa la prima casa di abitazione, altri redditi personali. Sono esclusi invece: il reddito della prima casa abitata dal coniuge superstite, i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni, le pensioni di reversibilità, i redditi di capitale (Bot,Cct, interessi bancari, quote di investimento, ecc.).



La «tassa sulla vedovanza» non interessa le pensioni Enpam.



2016 - TASSA SULLA VEDOVANZA

importi provvisori con conguagli nel 2017 per variazioni del minimo Inps a fine anno 2016 minimo Inps 2016 provvisorio euro 501,89

Ammontare dei redditi del coniuge superstite	% di riduzione	% spettante al coniuge superstite della pensione maturata del defunto
fino a € 19.573,71	nessuna	60 %
da 19,573,72 a 26.098,28 euro	25%	45 %
da 26.098,29 a 32.622,85 euro	40 %	36 %
oltre 32.622,85 euro	50 %	30 %

LE SPESE FUNEBRI DETRAIBILI SENZA VINCOLO DI PARENTELA

da Sole 24 ore – risposta 567 a cura di Gian Paolo Ranocchi

- **D** Vorrei sapere se sono detrai bili le spese funebri sostenute per il decesso di un soggetto non legato da vincoli di parentela.
- **R** La legge di stabilità 2016, con decorrenza l° gennaio 2015, ha stabilito che, per un importo non superiore a 1.550 euro, sono detraibili le spese pagate "in dipendenza della morte di persone" senza più la necessità di alcun legame di parentela esistente fra il defunto e chi ha sostenuto le spese in questione.

PERDONATI AL MEDICO GLI ERRORI LIEVI NELL'INVIO da Sole 24 ore – risposta 562

- **D** Ritengo che le istruzioni presenti nel sito dedicato al tema, che non appare affatto di facile consultazione nemmeno agli addetti ai lavori, siano assolutamente impraticabili per i medici; anche il software mi sembra poco intuitivo. Non sarà il caso in prima applicazione di prevedere attenuazione delle possibili sanzioni?
- **R** Sul punto va chiarito che la legge di stabilità 2016 ha previsto, a livello sanzionatorio, un'esimente per le violazioni che vengono commesse nel primo anno nel quale entra in vigore l'obbligo di comunicazione.

In particolare, è previsto che non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni in caso di: "lieve tardività" nella trasmissione dei dati; oppure di errata trasmissione degli stessi, "se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata".

SÌ AL MEDICO CON COMPENSI ENTRO I 30MIIA EURO da Sole 24 ore -

risposta 582 a cura di Luciano De Vico

D - Il medico di base, che svolge anche attività professionale, ed emette fatture per un importo inferiore ai 30.000 euro, può aderire al regime fiscale dei forfettari?

Riceve un riepilogativo dei compensi per l'attività di medico di base dalla Asl e fino a oggi, ai fini della dichiarazione dei redditi, abbiamo sommato tali redditi a quelli di lavoro professionale con partita Iva, deducendo le spese di studio: luce, telefono, segretaria, eccetera).

R - Ai sensi del Dm 31 ottobre 1974, il foglio di liquidazione dei corrispettivi, compilato dall'ente rnutualistico, tiene luogo della fattura di cui all'articolo 21 del Dpr 633/1972.

Si ritiene, pertanto, che, ai fini della verifica dei requisiti per accedere al regime forfettario, si debba tenere conto di tutti i compensi percepiti dal professionista, compresi quelli relativi alla medicina di base.

I compensi non devono aver superato nell'anno precedente l'importo di 30.000 euro.

MEDICI CONVENZIONATI, NIENTE FATTURA ELETTRONICA da Sole 24

ore - risposta 594

- **D** L'obbligo della fattura elettronica nei rapporti con la pubblica amministrazione vale anche per i medici di medicina generale convenzionati con il Ssn?
- R Come ha chiarito l'agenzia delle Entrate con la risoluzione 98/E del 25 novembre 2015, i

medici di medicina generale convenzionati (posti, cioè, in una posizione ibrida tra il professionista e il parasubordinato) e retribuiti con cedolino dal Servizio sanitario nazionale non sono tenuti a emettere la fattura elettronica nei confronti della Pa, in quanto con la legge di Stabilità 2008 (in particolare, con i commi 209-213 dell'articolo 1 della 244/2007) non è stata introdotta una nuova fattispecie di fatturazione, ma solo una modalità di comunicazione nuova obbligatoria con gli enti pubblici e, pertanto, trova sempre applicazione il dettato normativo contenuto nell'articolo 2 del Dm 31 ottobre 1974, come è stato anche ricordato nel messaggio Inps 7842/2014. La norma citata prevede infatti che, «nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale documento deve contenere gli elementi e i dati indicati nel secondo comma del citato articolo 21 ed essere emesso in triplice esemplare; il primo deve essere consegnato o spedito al professionista unitamente ai corrispettivi liquidati, il secondo consegnato o spedito all'ufficio provinciale della imposta sul valore aggiunto competente ai sensi dell'articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il terzo conservato presso l'ente».

CONVEGNO CISAL-CONFEDIR-FEDERSPEV

17 marzo 2016 ore 9,30 - CNEL viale David Lubin, 2 - Roma "La riforma previdenziale e fiscale tra diritti fondamentali e principio di proporzionalità"

La riforma fiscale e quella previdenziale si inseriscono in un ampio dibattito, condizionato inevitabilmente dall'incertezza che caratterizza l'economia internazionale e le difficoltà di lettura in prospettiva dei primi segnali di uscita dell'economia italiana dalla lunga recessione.

Le tematiche da affrontare ed i soggetti coinvolti sono molteplici, a ciò si aggiunga la progressiva affermazione nella giurisprudenza italiana, del principio di proporzionalità e dei principi-valori con la conseguente erosione dei diritti fondamentali in quanto tali.

Le riforme in cantiere e quelle da poco varate sono fondamentali per il nostro Paese.

La CISAL, la CONFEDIR e la FEDERSPEV, in quanto Parti Sociali, vogliono fornire il proprio contributo non solo formale, ma propositivo al dibattito, ai fini della crescita della coesione sociale, della solidarietà nazionale e del rispetto dei diritti.

IN ALLEGATO A PARTE - PROGRAMMA CONVEGNO (documento 034)

NOVITA' IN MATERIA FISCALE da Newsletter OMCeOMI n. 7/2015

Pubblichiamo alcune novità in campo fiscale, evidenziate dalla nostra consulente, riguardanti il regime forfettario e la comunicazione annuale dell'IVA.

LEGGI in http://omceomi.it/news/dettaglio/2016/02/12/novit%C3%A0-in-materia-fiscale

REVERSIBILITA' - TENTATIVO DI FARE ASSISTENZA COI SOLDI DELLA PREVIDENZA mpe

A giustificare l'erogazione delle pensioni di reversibilità non saranno più i contributi versati da

parte del lavoratore che avrebbe avuto il diritto all'assegno se non fosse morto, ma il reddito o lo stato di bisogno dei familiari beneficiari

Ancora una volta si vuole fare assistenza coi soldi della previdenza.

Ricordiamoci che il lavoratore (con trattenuta diretta o indiretta pagata dal datore di lavoro, ma fa sempre parte del suo costo di lavoro) versa un terzo della busta paga per contributi previdenziali finalizzati alla tutela dell'invalidità, vecchiaia e superstiti.

La reversibilità non è, dunque, una regalia dello Stato e non è una misura assistenziale da modulare in base ad esigenze economiche o da riservare solo a fasce di popolazione, ma è un istituto previdenziale pagato dal lavoratore e tutelato dalla Costituzione (tutele per la famiglia articoli 29-31) che permette ai coniugi di pianificare e differenziare i ruoli familiari e scelte di vita e di lavoro nell'ambito della famiglia.

LEGGI anche Comunicato stampa Feder.S.P.eV. – prof.Poerio

FEDER S.P.eV. (Federazione Pensionati Sanitari e Vedove)

"Matteo Renzi vuole fare cassa sulle spalle delle vedove"

La Feder.S.P.eV. (Federazione Pensionati Sanitari e Vedove) mostra il suo disaccordo totale nei confronti della nuova "rapina" legalizzata da Matteo Renzi. «Perpetrata soprattutto ai danni delle donne perché l'età media degli uomini è più bassa e la reversibilità è quindi una prestazione che riguarda soprattutto loro. Donne che oltretutto sarebbero doppiamente colpite perché, come è a tutti noto, hanno una pensione mediamente inferiore a quella degli uomini. E che in futuro rischiano quindi di impoverirsi ulteriormente» dichiara il Presidente Nazionale Michele Poerio, che prosegue «infatti nell'ambito delle tante strombazzate misure contro la povertà approvate dal governo il 28 Gennaio ultimo scorso e presentate alla Commissione Lavoro della Camera è inclusa una norma che prevede che essa sarà finanziata con la "razionalizzazione" delle prestazioni di natura assistenziale e previdenziale, ad esempio assegni sociali e pensioni di reversibilità»

«Ma sappiamo bene» continua il Professor Poerio «che razionalizzare per i nostri politici è sinonimo di tagliare.

Né tantomeno "stiamo sereni" per le dichiarazioni del Ministro Poletti che parla di polemiche infondate, nessun intervento in programma ma solo verifiche su situazioni anomale».

La pensione di reversibilità, sarà considerata prestazione assistenziale e non più previdenziale e sarà legata all' indice Isee, per il quale conta il reddito familiare e non quello individuale. Di conseguenza il numero di coloro che vi avranno accesso inevitabilmente si ridurrà e saranno tante le persone che non si vedranno più garantito questo diritto.

«Questo non è solo profondamente ingiusto ma è anche tecnicamente improprio ed aprirà sicuramente (almeno da parte della FEDER.S.P.eV.) un contenzioso a livello giuridico. La pensione di reversibilità infatti è una prestazione previdenziale a tutti gli effetti, legata a dei contributi effettivamente versati. Che in molti casi quindi sparirebbero nel nulla, o meglio, resterebbero nelle casse dello Stato. Un vero capolavoro, insomma. Uno sfregio che mi auguro possa essere ritirato nella discussione che si aprirà a breve nella Commissione Lavoro. Ne vale del futuro pensionistico di tante persone e della dignità di un Governo che non può pensare di fare cassa sulle spalle delle vedove. La FEDER.S.P.eV. chiede quindi con forza alla Commissione Lavoro della Camera ed al suo Presidente Cesare Damiano di cancellare dall'articolo 1 del DDL contro la povertà, ogni riferimento alla Previdenza e nello specifico alle pensioni di reversibilità» conclude Michele Poerio.

AGENZIA DELLE ENTRATE - FAMILIARE RICOVERATO I N RESIDENZA SANITARIA

Domanda

Mio padre è stato ricoverato presso una residenza sanitaria. Dall'attestazione rilasciatami, risulta

che ho pagato per suo conto 5mila euro, di cui il 40% per prestazioni sanitarie. Posso detrarre o dedurre solo tali spese?

Risponde G.Mingione

Sono agevolabili le sole spese mediche e quelle di assistenza specifica, che devono essere espressamente indicate nella certificazione rilasciata dall'istituto di assistenza (paragrafo 2.1 della circolare 24/E del 2004). Le spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sono deducibili dal reddito (articolo 10, comma 1, lettera b, del Tuir), se sostenute per soggetti portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 legge 104/92, indipendentemente dallo *status* di familiare a carico (paragrafo 3.1 della circolare 38/E del 2010). In alternativa, qualora tali spese riguardino prestazioni mediche specialistiche diverse dalle precedenti, è possibile usufruire della detrazione d'imposta, ma solo se le stesse sono sostenute nell'interesse di soggetti a carico (articolo 15, comma 1, lettera c, del Tuir).

PENSIONI 2016 – RIVALUTAZIONE MONTANTE

Decorrenza Pensione	Montante al	Coeff.	Decorrenza Pensione	Montante al	Coeff.	
1981	31.12.1979	1,203363	2001	31.12.1999	1,051781	
1982	31.12.1980	1,226929	2002	31.12.2000	1,047781	
1983	31.12.1981	1,214364	2003	31.12.2001	1,043698	
1984	31.12.1982	1,205767	2004	31.12.2002	1,041614	
1985	31.12.1983	1,202694	2005	31.12.2003	1,039272	
1986	31.12.1984	1,186164	2006	31.12.2004	1,040506	
1987	31.12.1985	1,160219	2007	31.12.2005	1,035386	
1988	31.12.1986	1,142703	2008	31.12.2006	1,033937	
1989	31.12.1987	1,126341	2009	31.12.2007	1,034625	
1990	31.12.1988	1,115314	2010	31.12.2008	1,033201	
1991	31.12.1989	1,105217	2011	31.12.2009	1,017935	
1992	31.12.1990	1,101013	2012	31.12.2010	1,016165	
1993	31.12.1991	1,09775	2013	31.12.2011	1,011344	
1994	31.12.1992	1,088611	2014	31.12.2012	1,001643	
1995	31.12.1993	1,07299	2015*	31.12.2013	1	
1996	31.12.1994	1,065726	2016	31.12.2014	1,005058	
1997	31.12.1995	1,062054				
1998	31.12.1996	1,055871				
1999	31.12.1997	1,053597				
2000	31.12.1998	1,056503	Pensioni0ggi.it			
I coefficienti di rivalutazioni delle pensioni nel sistema contributivo (dal 1980). * Effetto del DI 65/2015						

Il Ministero del Lavoro rende noto il documento prot.566/2015 dell'Istat col quale si comunica il tasso definitivo di rivalutazione del montante contributivo per il calcolo della pensione lavoratori che andranno in quiescenza nel 2016: il valore da utilizzare per rivalutare i montanti contributivi delle pensioni aventi i decorrenza nel 2016 è pari a **1,005058.** base alla legge 335/1995 (riforma Dini) il montante contributivo va rivalutato annualmente in base all'andamento della crescita nominale prodotto interno lordo degli ultimi 5 anni (il cd. tasso di capitalizza zione). Ricordiamo che per il

Ricordiamo che per il 2015 non c'è stato alcun aumento poiché il coefficiente è stato

negativo e, pertanto, i montanti contributivi sono rimasti congelati ricorrendo all'applicazione di un tasso di rivalutazione nominale pari ad 1, come previsto dal DL 65/2015; inoltre, la stessa legge

prevede anche che la mancata svalutazione venga recuperata l'anno successivo, ma in sede di prima applicazione, cioè quest'anno, non si fa luogo al recupero.

IN ALLEGATO A PARTE - MIN.LAVORO Nota Istat n.566 del 27.10.2015 (documento 035)

LA REVERSIBILITA' E' UN DIRITTO

Mettiamo i puntini sugli «i»: la reversibilità è un diritto, non una regalia dello Stato.

Pagata con fior di contributi spetta in caso di decesso del coniuge del lavoratore.

Pertanto non si confonda, come al solito, l'esercizio del diritto con la domanda a una prestazione assistenziale.

Il diritto matura, al verificarsi dell'evento, per il contratto imposto al lavoratore che con la contribuzione versata a copertura del rischio IVS (invalidità, vecchia e superstiti), giustamente ne pretende il rispetto.

BOERI e REVERSIBILITA'

SI LEGGE:

... Sull'ipotesi di una razionalizzazione della pensione di reversibilità contenuta nella Delega sulla povertà

(La revisione dell'Assistenza e della Previdenza. La delega provvederà anche alla razionalizzazione delle prestazioni assistenziali e previdenziali legate al reddito del beneficiario: "II principio che regola l'accesso alle prestazioni - si legge nella relazione illustrativa - deve essere quello universalistico per cui, tenuto conto di bisogni specifici, l'accesso selettivo alle prestazioni è regolato dalla sola condizione economica, misurata a tal fine dall'ISEE").

approvata a gennaio dal Governo, Boeri precisa che nella proposta formulata dall'Istituto lo scorso anno non c'era nulla, per due ragioni: uno non c'è un problema di sostenibilità perché nel calcolo dell'importo si tiene già conto della speranza di vita del superstite, due perché è già stata fatta la riforma legata alla situazione reddituale del superstite. Ci sarebbe altro da cambiare: mi pare molto discutibile che cinque miliardi di prestazioni assistenziali vadano al 30 per cento più ricco della popolazione"...



III° RAPPORTO ITINERARI PREVIDENZIALI –SPESA PENSIONI

Dal "Rapporto itinerari previdenziali" di Alberto Brambilla tra le principali evidenze spicca la dimensione della spesa per le pensioni.

Nel 2014 le uscite previdenza-assistenza sono state il 53,18% dell'intera spesa pubblica al lordo degli interessi sul debito ovvero 439,366 miliardi.

Le spesa pensioni ha inciso per 216,107 miliardi con un incremento rispetto al 2013 di uno 0,69%. Le entrate contributive 189,595 (rispetto al 2013 +0,12%).

Sottraendo le imposte incassate sulle pensioni con trattenuta alla fonte (42,9 miliardi) nel 2014 la spesa è pari al 10,6 del Pil.

Inoltre separando l'assistenza dalla previdenza la spesa scenderebbe a 163,3 miliardi.

<u>CHI APPICCA IL FUOCO ALLE PENSIONI?</u> da Formiche a cura di Stefano Biasioli e Michele Poerio

Da quello che si capisce, nel disegno di legge delega, il Governo sarebbe intenzionato, per i trattamenti futuri, a rendere più severa la c.d. *prova dei mezzi* prendendo come riferimento non più i redditi Irpef ma il calcolo dell'ISEE.... Ansia e sconcerto da parte dei cittadini...ecco la protesta di Confedir e Feder.S.P.eV.

Leggi in Documenti 036

LA RISPOSTA DI RENZI AL GIORNALISTA MAURO MISERENDINO

Le polemiche di questi giorni sono **totalmente infondate.** Il Disegno di Legge Delega conferisce al Governo la delega ad introdurre – per la prima volta nel nostro Paese – uno strumento organico e universale di lotta alla povertà, finalizzato a rendere uniformi su tutto il territorio nazionale le prestazioni assistenziali (oggi largamente sperequate) ai meno fortunati.

Il Governo ha già finanziato questo piano nella scorsa Legge di Stabilità, stanziando 600 milioni nel 2016 e un miliardo all'anno dal 2017 in avanti. Questo è il senso del provvedimento, che purtroppo non riceve adeguata attenzione.

L'espressione "pensioni di reversibilità" non è citata neanche una volta nella delega. C'è scritto, invece, una cosa molto diversa: che le prestazioni (previdenziali e assistenziali) che già oggi sono sottoposte alla cosiddetta "prova dei mezzi" (e cioè, il modo per assicurarsi di erogare le prestazioni a chi ne ha più bisogno e non ai più furbi), potranno essere riorganizzate al fine di evitare duplicazioni e estendere il più possibile la copertura ai veri bisognosi, per evitare abusi. E viene inoltre esplicitamente previsto che nessuna prestazione attualmente esistente sarà in nessun caso toccata. Le speculazioni di questi giorni pertanto sono inesatte, e probabilmente mirate a offuscare la vera novità del provvedimento (il piano straordinario contro la povertà). Con questo ci auguriamo di aver contribuito a fare chiarezza sul tema "pensioni di reversibilità", che lei ha affrontato nella sua email. La ringraziamo per aver inviato il suo punto di vista e la invitiamo a scrivere quando vuole a matteo@matteorenzi.it oppure a matteo@governo.it.

Ricordiamoci e vedremo

SCOMPARE ALDO PAGNI

È deceduto **Aldo Pagni**, già presidente FNOMCeO.

Nato a Genova il 30 marzo 1933

Ha fondato nel 1982 la Società Italiana di Medicina Generale (Simg) che ha presieduto per molti anni.

INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' NON SOGGETTA AL BLOCCO

Il Ccnl 8/6/2000 dei medici prevede il riconoscimento di uno scatto retributivo, ricompreso nell'indennità di esclusività, al compimento dei 5 e 15 anni di servizio, in virtù di un affidamento di incarico di responsabilità superiore e conseguente all'esito positivo di una specifica valutazione professionale.

Tale riconoscimento economico, maturato per merito e per l'attribuzione di responsabilità superiori, non può essere considerato nel blocco dei contratti dei dipendenti pubblici, previsto dal D.L. n.78 (parere della "Conferenza delle Regioni" che sancisce che l'aumento dell'indennità di esclusività non deve essere considerata soggetta al blocco stipendiale).

Vedi sentenze del Tribunale di Perugia sezione lavoro n. 39/2016 e n. 50/2016:

http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato7628583.pdf http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato2784859.pdf